



16254.11

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE P.R.U. - ESENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

26 LUG 2011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 14976/2009

SEZIONE LAVORO

Cron. 16254

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. ANTONIO LAMORGESE - Presidente - Ud. 22/06/2011
 Dott. VITTORIO NOBILE - Consigliere - PU
 Dott. ULPIANO MORCAVALLO - Rel. Consigliere -
 Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Consigliere -
 Dott. IRENE TRICOMI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 14976-2009 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
 BETTINO RICASOLI 7, presso lo studio dell'avvocato
 MUGGIA ROBERTO, che la rappresenta e difende unitamente
 all'avvocato MUGGIA STEFANO, giusta delega in atti;

- *ricorrente* -**contro**

NAVALE ASSICURAZIONI S.P.A., (già MMI ASSICURAZIONI
 S.P.A., già LA NATIONALE ASSICURAZIONI S.P.A), in
 persona del legale rappresentante pro tempore ,

2011

2204

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P.L.DA PALESTRINA
19, presso lo studio degli avvocati TERENCE ALESSANDRO
e TERENCE ENRICO MARIA, che la rappresentano e
difendono, giusta delega in atti;

- *controricorrente* -


avverso la sentenza n. 8568/2007 della CORTE D'APPELLO
di ROMA, depositata il 16/06/2008 R.G.N. 4352/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/06/2011 dal Consigliere Dott. ULPIANO
MORCAVALLO;

udito l'Avvocato MUGGIA ROBERTO;

udito l'Avvocato TERENCE ENRICO MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.



Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 9 dicembre 2003 il Tribunale di Roma, giudice del lavoro, respingeva la domanda di G.S. intesa ad ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società La Nazionale Assicurazioni s.p.a., in relazione all'attività lavorativa da lei prestata nel periodo 27 ottobre 1997-1° novembre 1998, e la condanna della datrice di lavoro al pagamento delle relative differenze retributive, nonché alle retribuzioni successive al licenziamento orale che aveva determinato la cessazione del rapporto di lavoro. Tale decisione veniva confermata dalla Corte d'appello di Roma, che, con la sentenza qui impugnata, rigettava il gravame proposto dalla lavoratrice rilevando che le risultanze acquisite in giudizio non erano idonee, in una valutazione complessiva, a determinare l'assolvimento dell'onere probatorio, incombente sull'attrice, in ordine agli indici della subordinazione e del vincolo di orario, di direttiva e di controllo datoriale nell'ambito della sua prestazione, consistita, essenzialmente, nel controllo della documentazione relativa a pratiche di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio.

2. Contro questa decisione ricorre per cassazione la S. con tre motivi, cui resiste con controricorso la Navale Assicurazioni s.p.a. (già MMI Assicurazioni s.p.a., già La Nazionale Assicurazioni s.p.a.). Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ai sensi dell'art. 378 c.p.c.



Considerato in diritto

1. Con il primo motivo, denunciando violazione degli art. 2094, 2697 e 2729 c.c., nonché degli art. 115 e 116 c.p.c., la ricorrente deduce che la prestazione di lavoro “routinario” di segreteria deve essere considerata di natura subordinata anche in assenza di prova di ordini e direttive specifiche del datore di lavoro, essendo sufficiente l’inserimento organico nella compagine aziendale senza alcun rischio imprenditoriale.

2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione. Si lamenta che la decisione impugnata, pur avendo accertato la ripetitività delle mansioni – di per sé implicante la esistenza di ordini e direttive datoriali -, abbia affermato, in maniera inadeguata e contraddittoria, l’inesistenza della subordinazione.

3. Con il terzo motivo si deduce che la Corte d’appello, ritenendo assorbita la domanda relativa all’illegittimità del licenziamento, abbia omesso la relativa pronuncia, sì che su tale domanda deve intervenire la pronuncia della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., ovvero quella del giudice di rinvio.

4. I primi due motivi, da esaminare in modo congiunto, non sono fondati.

4.1. La giurisprudenza di questa Corte, con orientamento consolidato (che esclude, perciò, la rimessione alle Sezioni unite, come richiesto dalla ricorrente in sede di discussione), è nel senso che, nell’ambito della verifica della natura del rapporto in base a dati fattuali, l’elemento che



contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva. Più specificamente, la subordinazione viene configurata come soggezione del prestatore di lavoro al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa (cfr., da ultimo, Cass. n. 2728 del 2010).

4.2. In base a tali considerazioni, risulta ininfluente che la prestazione si svolga in maniera ripetitiva, e che la stessa si protragga nel tempo con le stesse modalità all'interno dell'impresa, senza assunzioni di rischio da parte del prestatore; né tali circostanze e modalità implicano, di per sé, l'assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, essendo compatibili anche con il lavoro autonomo (cfr., fra tante, Cass. n. 12964 del 1998).

4.3. L'accertamento del giudice di merito, di cui la sentenza impugnata dà conto in modo puntuale, ha escluso l'esistenza di modalità della prestazione comportanti la predetta soggezione della Sassi alla



società resistente. In particolare, la Corte d'appello, assumendo esplicitamente come decisivo, al fine della sussistenza della natura subordinata del rapporto, il suddetto parametro normativo della subordinazione, ne ha escluso la concreta ricorrenza in base alle risultanze processuali. La decisione, pertanto, si sottrae, in ogni profilo, alle censure della ricorrente.

4.4. Il terzo motivo rimane assorbito, in quanto presuppone l'accertamento, in questa sede, della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

5. In conclusione, il ricorso è respinto. Le spese del giudizio vanno poste a carico della ricorrente, secondo il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro ^{30,00} per esborsi e in euro duemila per onorario, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011

Il Consigliere estensore

Vito Morelli

Il Presidente

J. Lanzetta

IL CANCELLIERE
Giuseppe M. M.
Depositato in Cancelleria
oggi, 26 LUG 2011
Il CANCELLIERE
Giuseppe M. M.

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533